



Stagione Sportiva 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 03 DEL 08 LUGLIO 2011

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale N. 188/A della F.I.G.C. – Stagione Sportiva 2010/2011

Trascriviamo il testo integrale del C.U. N. 188/A della F.I.G.C., inerente l'art. 50 delle N.O.I.F.

COMUNICATO UFFICIALE N. 188/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 50 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

Art. 50

Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.
2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

Norma transitoria

Le modifiche ai criteri di promozione e retrocessione tra i Campionati Professionistici di Serie A, B e C, deliberate entro il 30 luglio 1999, andranno in vigore nella stagione sportiva 2000/2001.

Art. 50

Modifiche all'ordinamento dei Campionati

1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.
2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.

Norma transitoria

Le modifiche dell'ordinamento dei campionati, nonché i criteri di promozione e retrocessione deliberate entro il 31 luglio 2011 e comunque non oltre due giorni prima dell'inizio dei campionati interessati, andranno in vigore nella stagione sportiva 2012/2013.

Comunicato Ufficiale N. 4/A della F.I.G.C.

Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 4/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A DELLA F.I.G.C.

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare il comma 7 e di abrogare i commi 7 bis, 8, 9, 10 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare il comma 7 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A);

di abrogare i commi 7bis, 8, 9, 10, dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori</p> <p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal Tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.</p>	<p>Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori</p> <p>1. INVARIATO.</p> <p>2. INVARIATO</p>
<p>3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovato residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato</p>	<p>3. INVARIATO</p>

<p>previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.</p> <p>3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.</p> <p>Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p> <p>Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità.</p> <p>Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.</p> <p>4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p> <p>5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.</p>	<p>3bis. INVARIATO</p> <p>4. INVARIATO</p> <p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.</p>	<p>6. INVARIATO</p>

<p>7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.</p> <p>Le Società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.)</p> <p>Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.</p> <p>Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori.</p>	<p>7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Lege professionistiche dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.</p> <p>Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>Le Società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.)</p> <p>Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.</p> <p>Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori.</p>
<p>In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati</p>	<p>In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati</p>

<p>professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.)</p> <p>7.bis. L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.)</p> <p>8. Calciatori assimilati sono definiti quelli provenienti da federazione estera, aderente all'U.E.F.A., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto Federale.</p> <p>9. È consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'U.E.F.A.. È fatta salva la facoltà di mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B.</p>	<p>professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.)</p> <p>7.bis. ABROGATO</p> <p>8. ABROGATO</p> <p>9. ABROGATO</p>
<p>10. Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante siano provenienti o provenienti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali Rappresentative di Federazione diversa da quella italiana.</p> <p>Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana.</p> <p>I calciatori provenienti o provenienti da Federazione estera, cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) che abbiano ottenuto anche la cittadinanza italiana o di paese aderente all'U.E. (ed all'E.E.E.), sono equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani o cittadini di paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.); il possesso dei requisiti suddetti va documentalmente approvato attraverso la produzione del certificato di cittadinanza italiana o di Paesi aderenti all'U.E.</p>	<p>10. ABROGATO</p>

<p>(ed all'E.E.E.)</p> <p>11) Le Società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>1. Calciatori extracomunitari:</p> <p>a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";</p> <p>b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell'Ente competente attestante la regolare assunzione;</p> <p>c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;</p> <p>d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l'intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.</p>	<p>11. INVARIATO</p>
<p>2. Calciatori comunitari:</p> <p>a) la qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale";</p> <p>b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;</p> <p>I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;</p> <p>3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di "non professionista" risultante dal "transfert internazionale".</p> <p>a) I calciatori "non professionisti" di cittadinanza italiana, trasferiti all'estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il "transfert internazionale", salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.</p> <p>Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.</p> <p>11bis. I calciatori di cittadinanza non italiana,</p>	<p>11bis. INVARIATO</p>

<p>residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva.</p> <p>12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.</p>	<p>12. INVARIATO</p>
---	----------------------

Comunicato Ufficiale N. 5/A della F.I.G.C.

Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 5/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A DELLA F.I.G.C.

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare i commi 2 e 3 dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- ritenuto altresì opportuno disporre che le modifiche del comma 3 dell'art. 58 entrino in vigore dalla stagione 2012/2013;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

ALL. A)

Art. 58

Attività Giovanile e minore delle Leghe

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale "Juniores" – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali "Juniores" ed i Campionati Provinciali "Juniores". A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro "fuori quota", di calciatori cioè che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

2. La **Lega Italiana Calcio Professionistico** organizza il Campionato Nazionale "Dante Berretti" – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai **Campionati di Prima Divisione e Seconda**

Divisione. A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di **tre** "fuori quota" che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.

3. La Lega Nazionale Professionisti **Serie A** organizza il Campionato "Primavera", la Coppa Italia "Primavera" e la Supercoppa "Primavera" riservati alle società **partecipanti al Campionato** di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di quattro "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti **Serie A**, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, designate dalla Lega di appartenenza.

4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche del comma 3 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2012/2013.

- 03/ 9 -

Comunicato Ufficiale N. 8/A della F.I.G.C.

Trascriviamo, qui di seguito, il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 8/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A DELLA F.I.G.C.

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

per la stagione sportiva 2011/2012 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00

- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 15,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 25,00

4. Tasse per ricorsi

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00
 - per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00
 - per le società appartenenti alla LICP € 180,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 78,00
 - per le società appartenenti al SGS € 52,00
 - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
 - per le società appartenenti al SGS € 62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg. € 280,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg. € 200,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS € 180,00

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 500,00
 - per le società appartenenti alla LNP Serie B € 500,00
 - per le società appartenenti alla LICP € 350,00
 - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 200,00
 - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores € 180,00
 - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 180,00
 - per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali € 180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 650,00
 - per le società appartenenti alla LNP Serie B € 650,00
 - per le società appartenenti alla LICP € 500,00
 - per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 350,00
 - per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali € 330,00
 - per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali € 330,00

F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 350,00
 - per le società appartenenti alla LNP Serie B € 350,00
 - per le società appartenenti alla LICP € 250,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 170,00
 - per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali € 130,00
 - per le società appartenenti al SGS € 78,00

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 350,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€ 250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 180,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€ 31,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla LICP	€ 230,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 90,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€ 45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali € 250,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale (comprehensive di tassa	€ 8,00	di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale (comprehensive di tassa	€ 14,00	

	di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)	
- Calciatori Professionisti di Serie A e B	€ 65,00 (solo tassa tesseramento)	
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione	€ 45,00 (solo tassa tesseramento)	
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti"	€ 5,00 (solo tassa tesseramento)	
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00	
- Allenatori di Serie A e B	€ 250,00	
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 100,00	
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 125,00	
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	€ 50,00	
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 19,00	
- Medici sociali società professionistiche	€ 100,00	
- Medici sociali società dilettanti	€ 60,00	

6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)		Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00	(quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00	
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali	€ 2,50	

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- iscrizione e certificato assicurativo "piccoli amici"	€ 3,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 4,50

- Tasse di iscrizione ai campionati:

Allievi Nazionali Società Professionistiche	€ 530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	€ 430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 380,00
Società Dilettanti	€ 310,00
Società di Puro Settore	€ 260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 330,00
Società Dilettanti	€ 260,00
Società di Puro Settore	€ 210,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 60,00
Esordienti Provinciali	€ 60,00
Pulcini Provinciali	€ 60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale N. 228 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2010/2011

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI – Stagione Sportiva 2010/2011 è consultabile il C.U. n. 228 della L.N.D. dd. 30.06.2011 relativo l'attività di Beach Soccer.

Comunicato Ufficiale N. 230 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2010/2011

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI – Stagione Sportiva 2010/2011 è consultabile il C.U. n. 230 della L.N.D. dd. 30.06.2011 inerente materia di ripescaggi in Seconda Divisione. Le Società sono pregate di prendere buona nota.

Comunicato Ufficiale N. 231 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2010/2011

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI – Stagione Sportiva 2010/2011 è consultabile il C.U. n. 231 della L.N.D. dd. 30.06.2011 relativo al visto di conformità al Regolamento L.N.D. per i ripescaggi in Seconda Divisione. Le Società sono pregate di prendere buona nota.

Comunicato Ufficiale N. 232 della L.N.D. – Stagione Sportiva 2010/2011

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale del C.U. n. 232 della L.N.D. dd. 30/06/2011:

Si pubblica, in allegato, il testo integrale della delibera del Presidente Federale n. 197/PF del 30 Giugno 2011, inerente il visto di conformità agli artt. 23 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e la sospensione, allo stato, del procedimento di concessione del visto di conformità relativo all'art. 27, del medesimo Regolamento

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

DELIBERA N. 197/PF

Il Presidente Federale

- Vista la richiesta di concessione del visto di conformità inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ordine alle modifiche degli artt. 23, 27 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- atteso che, per quanto concerne l'art. 27 del medesimo Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti con lettera del 23 giugno 2011 ha ritenuto di chiedere una deroga alla nuova normativa emanata dalla FIFA, in tema di larghezza minima dei campi da gioco del Calcio a Cinque;
- considerato che tale richiesta di deroga debba valere come istanza di sospensione sul procedimento di concessione del visto di conformità relativamente all'art. 27 del Regolamento della LND;
- ritenuto altresì, che per quel che concerne l'art. 23, nulla osta al rilascio del visto di conformità e che con riferimento all'art. 32, il visto di conformità può essere concesso con le modifiche di cui alla nota allegata alla presente delibera;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011;
- d'intesa con i Vice presidenti

d e l i b e r a

- di concedere il visto di conformità all'art. 23 del regolamento della L.N.D. nel testo allegato sub A);
- di concedere il visto di conformità all'art. 32 del Regolamento della L.N.D. a condizione che venga modificato secondo il testo riportato nella nota allegata sub B);
- di sospendere, allo stato, il procedimento di concessione del visto di conformità relativo all'art. 27 del Regolamento della LND

Roma, 30 giugno 2011

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)

ALL. A)

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Testo attuale

Art. 23

Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

...OMISSISS...

D) Divisione Calcio a Cinque

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B

- Campionato Under 21

- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores Under 18 maschile e femminile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

...OMISSIS...

Nuovo testo proposto

Art. 23

Le competizioni agonistiche

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si distinguono in:

...OMISSISS...

D) Divisione Calcio a Cinque

1) Attività agonistiche nazionali

- Campionato Serie A
- Campionato Serie A2
- Campionato Serie B
- **Campionato Nazionale Calcio a Cinque Femminile**
- Campionato Under 21
- Coppa Italia

2) Attività agonistiche regionali e provinciali

- Campionato Serie C maschile, eventualmente suddiviso in Serie C1 e Serie C2
- Campionato Serie C Femminile
- Campionato Under 21 maschile e femminile
- Campionato Juniores Under 18 maschile e femminile

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle attività agonistiche nazionali sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le attività agonistiche regionali e provinciali sono organizzate da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi.

...OMISSIS...

ALL. B)

ARTICOLO 32 COMMA 7
L'attività giovanile e minore

Alle Società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all'attività giovanile obbligatoria o che, se iscritte, vi rinuncino prima dell'inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato o della Divisione di competenza

Comunicato Ufficiale N. 9 della L.N.D.

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il C.U. n. 9 della L.N.D. dd. 01.07.2011 inerente l'errata corrige al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 192/A.

Comunicato Ufficiale N. 10 della L.N.D.

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il C.U. n. 10 della L.N.D. dd. 05.07.2011 relativo l'attività di Beach Soccer.

Comunicato Ufficiale N. 11 della L.N.D.

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il C.U. n. 11 della L.N.D. dd. 05.07.2011 relativo l'attività di Beach Soccer.

Comunicato Ufficiale N. 12 della L.N.D.

Si comunica che sul sito www.lnd.it alla voce COMUNICATI è consultabile il C.U. n. 12 della L.N.D. dd. 06.07.2011 relativo alle delibere assunte dalla Commissione Accordi Economici.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1) Segreteria

3.1.1 Termini di Tesseramento

Si ritiene utile ricordare qui di seguito, quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 162/A, della F.I.G.C., del 29.04.2011 relativamente a:

... omissis

7. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle Divisioni od ai Comitati di competenza entro i termini sottoindicati e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

- da venerdì 1 luglio a sabato 16 luglio 2011 (ore 12.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

... omissis ...

3.1.2 Termini Trasferimenti

Si ritiene utile ricordare alle Società su quanto disposto dall'art. 95, comma 5 delle N.O.I.F.:

"L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto è depositato a cura delle Società contraenti presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, **entro cinque giorni dalla stipulazione** e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti e le cessioni di contratto.

4. CAMPIONATO CARNICO 2010/2011

4.1) "Il Sabato del Nostro Calcio"

Sabato 09 luglio 2011 - 12^ ANDATA		
Ore 17.00	Prima Categoria	FOLGORE - CAVAZZO
Ore 20.00	Prima Categoria	VELOX - TRASAGHIS (su richiesta delle società)
Ore 17.00	Terza Categoria	RIGOLATO - PALUZZA

4.2) Risultati**Gare del 06 luglio 2011 - 11^ Andata**

1^ Categoria			2^ Categoria		
BORDANO	-PONTEBBANA	1 - 3	AMARO	- VERZEGNIS	0 - 0
CAVAZZO	-CAMPAGNOLA	0 - 0	IL CASTELLO	AUDAX	1 - 0
CEDARCHIS	-FOLGORE	3 - 0	ILLEGIANA	- TIMAUCLEULIS	3 - 0
ENAL CERCIVENTO	-REAL I.C.	1 - 3	RAPID	- ARTA TERME	2 - 0
MOGGESE	-TRASAGHIS	1 - 3	RAVASCLETTO	- EDERA	0 - 3
OVARESE	-MOBILIERI	3 - 0	SAN PIETRO	- CALCIO SAPPADA	1 - 4
VILLA	-VELOX	3 - 6	VAL RESIA	- AMPEZZO	3 - 1

3^ Categoria		
ANCORA	- FUS-CA	2 - 0
LA DELIZIA	- VAL DEL LAGO	1 - 1
MALBORGHETTO	- VAL FELLA	2 - 1
NUOVA TARVISIO	- LAUCO	1 - 0
PALUZZA	- COMEGLIANS	1 - 1
STELLA AZZURRA	- RIGOLATO	4 - 1
Riposa	ARDITA	

4.3) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) nella riunione del 08 luglio 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

1^ Categoria**A CARICO DI GIOCATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara**

GONANO Simone (Mobiliери) - CONCINA Fabio (Villa).

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione**

DE BARBA Andrea (Cavazzo) - ZANIER Matteo (Villa).

A CARICO DI SOCIETA'

FOLGORE: ammenda di Euro 50,00 per ritardo (1^ infrazione).

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE

BROLLO Alberto (Bordano) - ROI Stefano (Mobiliери) - AGOSTINIS Alessandro (Villa).

2^ Categoria**A CARICO DI GIOCATORI****ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per due giornate effettive di gara**

SACCHETTI Enrico (Ampezzo) - POLO Eros (Audax).

Squalifica per una giornata effettiva di gara

DEREANI Francesco (Val Resia).

NON ESPULSI DAL CAMPO**Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione**

BROVEDAN Onorino e MUNER Giulio (Amaro) - CORADAZZI Claudio (Audax) - FERRAIUOLO Raffaele (Rapid).

A CARICO DI ALLENATORI

CICUTTI Edy (Ravascletto): squalifica fino al 28.07.2011 per offese ed ingiurie proferite all'indirizzo dell'arbitro e per accesso non autorizzato agli spogliatoi.

A CARICO DI SOCIETA'

RAVASCLETTO: ammenda di Euro 75,00 per offese ed ingiurie proferite all'indirizzo dell'arbitro da parte dei propri tifosi.

oo

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE

FONTANA Gianluigi e PUICHER SORAVIA Mirko (Calcio Sappada) - PONTIL CESTE Nicola (San Pietro) - BELLINA Cristian (Timaucleulis) - BUTTOLO Alessio (Val Resia) - MISSON Nicola e PASHKJA Enkelejd (Verzegnis).

3^ Categoria

A CARICO DI GIOCATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica fino al 06.09.2011

DI TUORO Giuseppe (Val Fella): per aver sputato a terra verso l'arbitro e per averlo reiteratamente ingiuriato.

Squalifica per due giornate effettive di gara

DI TUORO Salvatore (Val Fella).

Squalifica per una giornata effettiva di gara

QYTYKU Avni (La Delizia).

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una giornata effettiva di gara a seguito 4^ ammonizione

D'AGARO Giacomo (Ancora) - FIOR Simone (Fus-Ca) - TONIN CORTES Matthias (Malborghetto) - ZIN Donato (Nuova Tarvisio).

A CARICO DI DIRIGENTI

VERGAZZINI Sandro (Rigolato): inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 19 del C.G.S. fino al 18.07.2011 per reiterate proteste.

oo

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE

SOLARI Davide (Ancora) - BITUSSI Manuel e DE PRATO Stefano (Rigolato) - DI TUORO Salvatore (Val Fella).

4.4) Spostamenti Gare - Orari - Campi

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Cat.	Gara	Orario	Campo di Gioco
15.07.2011	3^	LA DELIZIA - RIGOLATO	20.30	Comunale Priuso
10.07.2011	2^	CALCIO SAPPADA - RAVASCLETTO	17.00	Comunale Rigolato

5. COPPA CARNIA

5.1) Finale

A causa di concomitanza con un evento di rilevanza regionale, la gara di finale, prevista per il 10.08.2011 si disputerà **Giovedì 11 agosto 2011 - ore 20.30.**

6. TORNEO JUNIORES "LORENZO MATIZ"

6.1) Risultati

Gara del 04 luglio 2011 - 8^ Andata		
ARTA TERME	- TIMAUCLEULIS	3 - 4

6.2) Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Luigi Pugnetti (effettivo) nella riunione del 07 luglio 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari:

A CARICO DI GIOCATORI**ESPULSI DAL CAMPO****Squalifica per una giornata effettiva di gara**

D'ORLANDO Norman (Arta Terme).

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

GIOCATORI AMMONITI CON DIFFIDA - 3^ INFRAZIONE

FACCIN Federico (Arta Terme).

ATTIVITA' AGONISTICA DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**1. TESSERAMENTO**

Si informano le società che sono disponibili i cartellini per il tesseramento del S.G.S. relativi alla stagione 2011-2012.

Si fa presente che i cartellini vanno inviati con la relativa documentazione a mezzo raccomandata; gli stessi saranno rilasciati non prima di otto giorni dalla richiesta e comunque in ordine di arrivo della raccomandata (farà fede il timbro postale).

Premesso quanto sopra, al fine di consentire un regolare svolgimento del tesseramento, si invitano le società a predisporre la documentazione in tempo e con congruo anticipo.

2. TORNEO ESORDIENTI 2010/2011**2.1) Spostamenti Gare - Orari - Campi**

Si rende noto che sono stati autorizzati i seguenti spostamenti gare, orari e campi di gara:

Data	Giornata	Gara	Orario	Campo di Gioco
14.07.2011	4^ ritorno	MOGGESE - VERZEGNIS	17.00	Comunale Moggio

3. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**3.1 Campionato Giovanissimi 2011/2012**

LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI o TORNEI, DOVRA' PERVENIRE AL COMITATO REGIONALE ENTRO I TERMINI DI SEGUITO RIPORTATI E PERTANTO NON FARA' FEDE IL TIMBRO POSTALE.

AI FINI DELLE ISCRIZIONI, ED ENTRO IL TERMINE, **DI CARATTERE ORDINATORIO**, LE SOCIETÀ DEVONO PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE, TENENDO PRESENTE CHE DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE INCLUSA, **A PENA DI DECADENZA**, LA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

3.1.1) Termine Iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di adesione al S.G.S. di 60,00 €, **dovrà essere inoltrata** al Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE), entro e non oltre il

23 LUGLIO 2011**3.2 Torneo Pulcini 2010/2011****3.2.1) Termine Iscrizione**

La domanda di iscrizione, redatta sui moduli allegati ed accompagnata dalla tassa annuale di adesione al S.G.S. di 60,00 €, **dovrà essere inoltrata al Comitato Regionale F.V.G. della F.I.G.C., Casella Postale 990 - c/o Ufficio Postale Trieste Centro / 34100 TRIESTE**, entro e non oltre il

23 LUGLIO 2011

PAGAMENTI

Le Società potranno effettuare i relativi pagamenti con le seguenti metodologie:

1. assegno circolare non trasferibile, intestato a:

“LEGA NAZIONALE DILETTANTI – COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA.”

2. a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate:

c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. C.R. F.V.G.
c/o: BCC STARANZANO-VILLESSE
cod. IBAN: IT 73 Z088 7702 2000 0000 0318 044

nella causale dovranno essere chiaramente indicati i seguenti dati:

1. nome Società
2. matricola federale;
3. campionato/i per il/i quale/i si intende effettuare l'iscrizione

SI COMUNICA CHE NON SI ACCETTERANNO ASSEGNI DI C/C BANCARIO

4. RIUNIONE SOCIETA' S.G.S.

Venerdì 29 luglio 2011 alle ore 18.00

presso la sede della delegazione di Via Divisione Garibaldi, 1/C

è indetta una riunione con le società interessate all'attività del Settore Giovanile e Scolastico per la programmazione campionato Giovanissimi e Torneo Pulcini 2011/2012.

Si invitano le società ad inviare una copia dell'iscrizione al Campionato Giovanissimi e/o Torneo Pulcini alla Delegazione di Tolmezzo

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 08 luglio 2011.

Il Segretario
Flavia Danelutti

Il Delegato Distrettuale
Emidio Zanier

SOCIETA' _____

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO GIOVANISSIMI 2011/2012

chiusura iscrizioni 23 luglio 2011

- Il sottoscritto _____ nato il _____ Presidente dell' intestata Società, preso atto delle norme regolamentari vigenti chiede l'iscrizione di una squadra al campionato in oggetto;
- segnala, quale dirigente responsabile della squadra, il componente del Consiglio Direttivo,

sig. _____ nato il _____ abitante a _____

_____ via/piazza _____ n. telefonico _____

_____ cell. _____ il quale sottoscrive la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196

firma _____

e quali collaboratori, da iscrivere unitamente al precedente sulla tessera accompagnatore ufficiale, i seguenti signori, i quali sottoscrivono la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196:

1. _____ nato il _____ **firma** _____

2. _____ nato il _____ **firma** _____

3. _____ nato il _____ **firma** _____

4. _____ nato il _____ **firma** _____

- Segnala, quale tecnico della squadra il signor _____, di cui la dichiarazione sul retro della presente;

- prende atto che tutte indistintamente le gare verranno disputate,

sul campo sportivo _____ via/piazza _____

regolarmente omologato dall'Ente Federale competente di cui si allega la dichiarazione di piena disponibilità rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.)

- comunica che il terreno di gioco è dotato di impianto di illuminazione SI NO

- comunica che la squadra indosserà, nelle gare esterne, maglie di colore _____

- comunica che sulle maglie di gioco verrà stampigliato il seguente marchio pubblicitario, come da norme vigenti _____

Data, _____

Timbro della Società

Il Presidente

N.B. qualora dovessero sopraggiungere variazioni rispetto al presente modulo la Società è tenuta a darne comunicazione al Comitato competente

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile

DICHIARAZIONE DEL TECNICO

Il sottoscritto _____, nato il _____ iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. quale (1) _____ con tessera n. _____
(si allega fotocopia della tessera della precedente stagione sportiva)

dichiara

di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica della squadra giovanissimi impegnandosi a non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna altra attività, tecnica, agonistica e dirigenziale per altra Società.

In fede di che

Il Tecnico

(1) *indicare la qualifica: allenatore professionista di 1^a, di 2^a categoria, allenatore dilettante, istruttore di calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base*

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 con la sottoscrizione della presente il suddetto tecnico della Società presta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini specifici dell'attività calcistica giovanile.

firma

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile

SOCIETA' _____

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL TORNEO PULCINI 2011/2012
chiusura iscrizioni 23 luglio 2011

- Il sottoscritto _____ nato il _____ Presidente dell' intestata Società, preso atto delle norme regolamentari vigenti chiede l'iscrizione delle succitate squadre al campionato in oggetto;
- segnala, quale dirigente responsabile della squadra, il componente del Consiglio Direttivo, sig.

_____ nato il _____ abitante a _____

via/piazza _____ n. telefonico _____ cell. _____

il quale sottoscrive la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196

firma _____

e quali collaboratori, da iscrivere unitamente al precedente sulla tessera accompagnatore ufficiale, i seguenti signori, i quali sottoscrivono la presente ai fini del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196:

1. _____ nato il _____ **firma** _____
2. _____ nato il _____ **firma** _____
3. _____ nato il _____ **firma** _____
4. _____ nato il _____ **firma** _____

- Segnala, quale tecnico della squadra il signor _____ , di cui la dichiarazione sul retro della presente;
- prende atto che tutte indistintamente le gare verranno disputate, sul campo sportivo di

_____ via/piazza _____
regolarmente omologato dall'Ente Federale competente di cui si allega la dichiarazione di piena disponibilità rilasciata dal proprietario dell'impianto (Comune, privato, ecc.)

- comunica che il terreno di gioco è dotato di impianto di illuminazione SI NO

- comunica che la squadra indosserà, nelle gare esterne, maglie di colore _____

- comunica che sulle maglie di gioco verrà stampigliato il seguente marchio pubblicitario, come da norme vigenti _____

- segnala, per la direzione delle gare, i signori, i cui dati anagrafici vengono riportati sul retro, già iscritti al Gruppo Dirigenti Arbitri o in caso contrario, che si impegnano con detta segnalazione a partecipare al corso programmato dal Comitato di appartenenza.

Data, _____

Timbro della Società

Il Presidente

Qualora dovessero sopraggiungere variazioni rispetto al presente modulo la Società è tenuta a darne comunicazione al Comitato competente

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile

DICHIARAZIONE DEL TECNICO

Il sottoscritto _____ nato il _____ iscritto nei ruoli del settore tecnico della F.I.G.C. quale (1) _____ con tessera n. _____

(si allega fotocopia della tessera della precedente stagione sportiva)

dichiara

di aver assunto, previ accordi scritti con la Società, la responsabilità tecnica della squadra, impegnandosi a non svolgere, per tutta la corrente stagione sportiva, alcuna altra attività, tecnica, agonistica e dirigenziale per altra Società con la presente il tecnico suddetto.

In fede di che

Il Tecnico

(1) *indicare la qualifica: allenatore professionista di 1[^], di 2[^] categoria, allenatore dilettante, istruttore di calcio, allenatore/istruttore di giovani calciatori, allenatore di base*

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 con la sottoscrizione della presente il suddetto tecnico della Società presta il consenso al trattamento dei dati personali ai fini specifici dell'attività calcistica giovanile.

firma

ELENCO DIRIGENTI ARBITRI GIA' ABILITATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Cognome-nome data di nascita indirizzo **firma per consenso trattamento dati**

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

ELENCO DIRIGENTI CHE PARTECIPERANNO AL PROSSIMO CORSO

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Modulo da compilare a macchina o in stampatello leggibile

STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

SOCIETA' _____ di _____

Matricola: _____

Indirizzo Sociale cap. _____ località _____

Via/piazza _____

Recapito postale cap. _____ località _____

Via/piazza _____

Recapito telefonico e orario _____

Fax _____

Colori sociali _____

Campo principale _____

C.O.N.I. – C.A.S. SI NO

Scuola calcio SI NO

Sito Internet _____

Indirizzo e-mail _____

Squadre partecipanti (indicare il numero):

Giovanissimi	Esordienti	Pulcini
N. _____	N. _____	N. _____

timbro della
Società

Il Presidente

Data, _____

N.B. qualora dovessero sopraggiungere variazioni rispetto al presente modulo la Società è tenuta a darne comunicazione al Comitato Regionale.

Ai sensi degli articoli 13 e 23 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con la sottoscrizione della presente il Presidente della Società presta il consenso al trattamento dei dati ai fini specifici dell'attività calcistica giovanile.

Il Presidente

Da compilare in duplice copia